

PORTIERI

ESTREMI E PARTI STIPULANTI

Voce	Descrizione
Parti Stipulanti	CONFEDILIZIA; FILCAMS-CGIL; FISASCAT-CISL; UILTUCS-UIL.
Contratti in sintesi	IPOTESI DI ACCORDO 30/10/2025; VERBALE DI ACCORDO 14/4/2022; VERBALE DI ACCORDO 30/3/2022; VERBALE DI ACCORDO 24/1/2022, CCNL 26/11/2019;
Avviso	<p>Ai fini della formazione e gestione del CCNL, allo scopo di promuovere un congruo sistema di relazioni sindacali nazionali e territoriali per il funzionamento degli strumenti istituzionali previsti da questo titolo, chiunque si avvalga del presente contratto è tenuto a corrispondere un contributo di assistenza contrattuale. Le Parti si danno atto che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto anche dell'incidenza dei contributi di cui al presente articolo, i quali, conseguentemente, per la quota a carico del datore di lavoro, hanno natura retributiva. Tale contributo, da calcolare sulla retribuzione mensile lorda per 13 mensilità, è determinato, a decorrere dall'1/4/2008, per i lavoratori di cui ai profili professionali A), C), e D) nella misura complessiva del 2,10%, così ripartito: a) lo 0,40% a carico dei lavoratori; b) lo 0,40% a carico dei datori di lavoro; c) l'1,30%, a carico dei datori di lavoro. Per i lavoratori di cui al profilo professionale B), nella misura complessiva dello 0,80%, così ripartito: d) per lo 0,40% a carico dei lavoratori; e) per lo 0,40% a carico dei datori di lavoro. I datori di lavoro provvederanno alla trattenuta della quota a carico dei propri dipendenti. L'importo complessivo dovrà essere versato all'INPS secondo le modalità stabilite da apposita Convenzione: la sua destinazione e l'utilizzo per il funzionamento del sistema di relazioni sindacali nazionali e territoriali per l'attuazione del contratto, nonché degli strumenti contrattuali, sia a livello nazionale che territoriale,</p>

	<p>saranno stabiliti tra le Parti attraverso specifici Protocolli. Trattenute sindacali: Negli enti, condomini o proprietà, che abbiano alle proprie dipendenze lavoratori cui si applica il CCNL, il datore di lavoro provvederà mensilmente alle trattenute del contributo associativo sindacale ai lavoratori che ne facciano richiesta mediante consegna di delega sottoscritta, ed al conseguente versamento alla Organizzazione sindacale prescelta, salvo diverse situazioni di fatto e pattuizioni. Il versamento di cui sopra verrà effettuato con periodicità almeno semestrale, salvo diverse situazioni di fatto esistenti.</p>
Sfera di applicazione	<p>Il contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato tra Confedilizia e Filcams-Cgil. Fisascat-Cisl, Uiltucs disciplina in maniera unitaria e su tutto il territorio nazionale il rapporto di lavoro relativo ai lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati e/o loro consorzi, nonché a quelli addetti ad amministrazioni immobiliari e/o condominiali. Sono esclusi dall'applicazione del contratto tutti i lavoratori quando la loro prestazione ha carattere personale a domestico e cioè quando essi sono addetti a stabili abitati soltanto dal proprietario o da parenti o da affini entro il terzo grado: anche se in appartamenti separati, nonché quando sono addetti a stabili destinati prevalentemente a sedi di imprese, dalle quali essi lavoratori dipendono.</p>

ELEMENTI RETRIBUTIVI

Componenti della retribuzione

La retribuzione dovuta ai portieri con profili professionali A2, A4, A7 e A9 comprende: a) il salario mensile di cui all'art. 101; b) l'eventuale terzo elemento di cui all'art. 103; c) eventuali indennità a carattere continuativo; d) gli scatti di anzianità di cui all'art. 112; e) l'alloggio gratuito che deve trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 19 o l'indennità sostitutiva nei casi previsti; f) l'energia elettrica nella misura di 40 kwh mensili e l'acqua nell'alloggio nella misura di 120 mc. annui; g) il riscaldamento dell'alloggio, in quanto nello stabile già esista o venga installato un impianto. La retribuzione dovuta ai portieri con profili professionali A1, A3, A5, A6 e A8 comprende: a) il salario mensile di cui all'art. 101; b) l'eventuale terzo elemento di cui all'art. 103; c) eventuali indennità a carattere continuativo; d) gli scatti di anzianità di cui all'art. 112. La retribuzione per i lavoratori con profili professionali B è così articolata: a) salario conglobato indicato alla tabella B: di cui al successivo art. 134; b) eventuali indennità a carattere continuativo; c) gli scatti di anzianità di cui all'art. 113. Ai lavoratori con profili professionali C è dovuta la seguente retribuzione: a) stipendio mensile, indicato alla tabella C, di cui al successivo art.

134; b) eventuali indennità a carattere continuativo; c) gli scatti di anzianità di cui all'art. 114. La retribuzione dovuta ai lavoratori con profili professionali D1 e D3 comprende: a) il salario mensile indicato alla tabella D, di cui al successivo art. 134; b) eventuali indennità a carattere continuativo; c) gli scatti di anzianità di cui all'art. 115. Per i lavoratori con profili professionali D2 e D4 la retribuzione è così articolata: a) salario complessivo indicato alla tabella D, di cui al successivo art. 134; b) eventuali indennità a carattere continuativo; c) gli scatti di anzianità di cui all'art. 115.

Livelli Qualificati - Minimi retributivi

Livello	Qualifica	Minimo	Contingenza	EDR	Totale
C1	QUADRO	2.236,10	0,00	0,00	2.236,10
C2	IMPIEGATO	2.050,57	0,00	0,00	2.050,57
C3	IMPIEGATO	1.795,94	0,00	0,00	1.795,94
B1	OPERAIO	1.519,10	0,00	0,00	1.519,10
B2	OPERAIO	1.519,10	0,00	0,00	1.519,10
C4	IMPIEGATO	1.512,61	0,00	0,00	1.512,61
B3	OPERAIO	1.441,76	0,00	0,00	1.441,76
D1	OPERAIO	1.439,90	0,00	0,00	1.439,90
D2	OPERAIO	1.438,58	0,00	0,00	1.438,58
D3	OPERAIO	1.438,58	0,00	0,00	1.438,58
D4	OPERAIO	1.438,58	0,00	0,00	1.438,58
A8	OPERAIO	1.361,48	0,00	0,00	1.361,48
A9	OPERAIO	1.361,48	0,00	0,00	1.361,48
A3	OPERAIO	1.359,32	0,00	0,00	1.359,32
A4	OPERAIO	1.359,32	0,00	0,00	1.359,32
B4	OPERAIO	1.342,34	0,00	0,00	1.342,34
A6	OPERAIO	1.299,79	0,00	0,00	1.299,79
A7	OPERAIO	1.299,79	0,00	0,00	1.299,79
C4 PRIMO IMPIEGO	IMPIEGATO	1.290,52	0,00	0,00	1.290,52
B5	OPERAIO	1.264,51	0,00	0,00	1.264,51
A5	OPERAIO	1.240,42	0,00	0,00	1.240,42
A1	OPERAIO	1.240,42	0,00	0,00	1.240,42

A2	OPERAIO	1.240,42	0,00	0,00	1.240,42
----	---------	----------	------	------	----------

Indennità economiche facoltative legate alla mansione

Indennità	Livello	Qualifica	Valore	Note
INDENNITA 10 VANI O FRAZIONE SUP. A 5 VANI	A1	TUTTI	0,88	
	A2	TUTTI	0,88	
	A3	TUTTI	0,97	
	A4	TUTTI	0,97	
	A5	TUTTI	0,88	
	A6	TUTTI	0,93	
	A7	TUTTI	0,93	
	A9	TUTTI	0,96	
INDENNITA ALLOGGIO PERIODO PROVA	A1	TUTTI	123,31	
	A2	TUTTI	123,31	
	A3	TUTTI	123,31	
	A4	TUTTI	123,31	
	A5	TUTTI	123,31	
	A6	TUTTI	123,31	
	A7	TUTTI	123,31	
	A8	TUTTI	123,31	
	A9	TUTTI	123,31	
INDENNITA ALLOGGIO PORTIERI	A1	TUTTI	19,34	
	A2	TUTTI	19,34	
	A3	TUTTI	19,34	
	A4	TUTTI	19,34	
	A5	TUTTI	19,34	
	A6	TUTTI	19,34	
	A7	TUTTI	19,34	
	A8	TUTTI	19,34	
	A9	TUTTI	19,34	

INDENNITA APERTURA PORTONE	A1	TUTTI	6,26	
	A2	TUTTI	6,26	
	A3	TUTTI	6,26	
	A4	TUTTI	6,26	
	A5	TUTTI	6,26	
	A6	TUTTI	6,26	
	A7	TUTTI	6,26	
	A8	TUTTI	6,26	
	A9	TUTTI	6,26	
INDENNITA APP. USO UFFICIO	A1	TUTTI	2,63	
	A2	TUTTI	2,63	
	A3	TUTTI	2,89	
	A4	TUTTI	2,89	
	A5	TUTTI	2,63	
	A6	TUTTI	2,77	
	A7	TUTTI	2,77	
	A8	TUTTI	2,89	
	A9	TUTTI	2,89	
INDENNITA ASCENSORE- MONTACARICO	A1	TUTTI	2,31	
	A2	TUTTI	2,31	
	A3	TUTTI	2,54	
	A4	TUTTI	2,54	
	A5	TUTTI	2,31	
	A6	TUTTI	2,43	
	A7	TUTTI	2,43	
	A8	TUTTI	2,54	
	A9	TUTTI	2,54	
INDENNITA CALDAIA CARBONE	A1	TUTTI	48,34	
	A2	TUTTI	48,34	

	A3	TUTTI	48,34	
	A4	TUTTI	48,34	
	A5	TUTTI	48,34	
	A8	TUTTI	48,29	
	A9	TUTTI	48,29	
INDENNITA CALDAIA GAS	A1	TUTTI	17,55	
	A2	TUTTI	17,55	
	A3	TUTTI	17,55	
	A4	TUTTI	17,55	
	A5	TUTTI	17,55	
	A8	TUTTI	17,53	
	A9	TUTTI	17,53	
INDENNITA CALDAIA GASOLIO	A1	TUTTI	30,64	
	A2	TUTTI	30,64	
	A3	TUTTI	30,64	
	A4	TUTTI	30,64	
	A5	TUTTI	30,64	
	A8	TUTTI	30,61	
	A9	TUTTI	30,61	
INDENNITA CALDAIA SOLO ACQUA CALDA	A1	TUTTI	14,15	
	A2	TUTTI	14,15	
	A3	TUTTI	14,15	
	A4	TUTTI	14,15	
	A5	TUTTI	14,15	
INDENNITA CHIUSURA PORTONE	A1	TUTTI	6,26	
	A2	TUTTI	6,26	
	A3	TUTTI	6,26	
	A4	TUTTI	6,26	
	A5	TUTTI	6,26	

	A6	TUTTI	6,26	
	A7	TUTTI	6,26	
	A8	TUTTI	6,26	
	A9	TUTTI	6,26	
INDENNITA CITOFONO	A1	TUTTI	1,99	
	A2	TUTTI	1,99	
	A3	TUTTI	2,19	
	A4	TUTTI	2,19	
	A5	TUTTI	1,99	
	A6	TUTTI	2,10	
	A7	TUTTI	2,10	
	A8	TUTTI	2,19	
	A9	TUTTI	2,19	
INDENNITA CONFEZIONAMENTO RIFIUTI	A	TUTTI	0,50	
	B	TUTTI	0,50	
	D3	TUTTI	0,50	
INDENNITA DI FUNZIONE	C1	TUTTI	155,00	
INDENNITA ENERGIA ELETTRICA	A2	TUTTI	1,72	
	A4	TUTTI	1,72	
	A7	TUTTI	1,72	
	A9	TUTTI	1,72	
INDENNITA INTERVENTO 1 ASCENS.	A1	TUTTI	3,13	
	A2	TUTTI	3,13	
	A3	TUTTI	3,13	
	A4	TUTTI	3,13	
	A5	TUTTI	3,13	
	A8	TUTTI	3,13	
	A9	TUTTI	3,13	
INDENNITA	A1	TUTTI	4,38	

INTERVENTO 2 ASCENS.	A2	TUTTI	4,38	
	A3	TUTTI	4,38	
	A4	TUTTI	4,38	
	A5	TUTTI	4,38	
	A8	TUTTI	4,38	
	A9	TUTTI	4,38	
INDENNITA INTERVENTO 3 ASCENS.	A1	TUTTI	5,64	
	A2	TUTTI	5,64	
	A3	TUTTI	5,64	
	A4	TUTTI	5,64	
	A5	TUTTI	5,64	
	A8	TUTTI	5,64	
	A9	TUTTI	5,64	
INDENNITA INTERVENTO 4 ASCENS.	A1	TUTTI	6,89	
	A2	TUTTI	6,89	
	A3	TUTTI	6,89	
	A4	TUTTI	6,89	
	A5	TUTTI	6,89	
	A8	TUTTI	6,89	
	A9	TUTTI	6,89	
INDENNITA INTERVENTO 5 ASCENS.	A1	TUTTI	8,14	
	A2	TUTTI	8,14	
	A3	TUTTI	8,14	
	A4	TUTTI	8,14	
	A5	TUTTI	8,14	
	A8	TUTTI	8,14	
	A9	TUTTI	8,14	
INDENNITA PULIZIA SCALE	A3	TUTTI	3,98	
	A4	TUTTI	3,98	

	A5	TUTTI	3,98	
INDENNITA SCALA	A1	TUTTI	2,94	
	A2	TUTTI	2,94	
	A3	TUTTI	3,24	
	A4	TUTTI	3,24	
	A5	TUTTI	2,94	
	A6	TUTTI	3,10	
	A7	TUTTI	3,10	
	A8	TUTTI	3,24	
	A9	TUTTI	3,24	
RACCOM. USO ABITATIV	A1	TUTTI	0,63	
	A2	TUTTI	0,63	
	A3	TUTTI	0,63	
	A4	TUTTI	0,63	
	A5	TUTTI	0,63	
	A6	TUTTI	0,63	
	A7	TUTTI	0,63	
	A8	TUTTI	0,63	
	A9	TUTTI	0,63	
	D3	TUTTI	0,63	
RACCOM. USO NON ABIT	A1	TUTTI	0,88	
	A2	TUTTI	0,88	
	A3	TUTTI	0,88	
	A4	TUTTI	0,88	
	A5	TUTTI	0,88	
	A6	TUTTI	0,88	
	A7	TUTTI	0,88	
	A8	TUTTI	0,88	
	A9	TUTTI	0,88	

	D3	TUTTI	0,88	
RACCOMANDATA E RITIRO PACCHI USO ABITATIVO	A1	TUTTI	1,1	
	A2	TUTTI	1,1	
	A3	TUTTI	1,1	
	A4	TUTTI	1,1	
	A5	TUTTI	1,1	
	A6	TUTTI	1,1	
	A7	TUTTI	1,1	
	A8	TUTTI	1,1	
	A9	TUTTI	1,1	
	D3	TUTTI	1,1	
RACCOMANDATA E RITIRO PACCHI USO NON ABITATIVO	A1	TUTTI	1,40	
	A2	TUTTI	1,40	
	A3	TUTTI	1,40	
	A4	TUTTI	1,40	
	A5	TUTTI	1,40	
	A6	TUTTI	1,40	
	A7	TUTTI	1,40	
	A8	TUTTI	1,40	
	A9	TUTTI	1,40	
	D3	TUTTI	1,40	
RIMBORSO RISCALDAM.	A2	TUTTI	33,96	
	A4	TUTTI	33,96	
	A7	TUTTI	33,96	
	A9	TUTTI	33,96	
RISCALDAMENTO	A4	TUTTI	1,72	
	A7	TUTTI	1,72	
	A9	TUTTI	1,72	
VANO ALLOGGIO	A2	TUTTI	11,50	

	A4	TUTTI	11,50	
	A7	TUTTI	11,50	
	A9	TUTTI	11,50	

Indennità economiche contrattuali legate alla prestazione lavorativa

Indennità	Livello	Qualifica	Valore	Note
IND. RITIRO/CONSEGNA CHIAVI APPARTAMENTO IN LOCAZ.	A1	TUTTI	15,00	
	A2	TUTTI	15,00	
	A3	TUTTI	15,00	
	A4	TUTTI	15,00	
	A5	TUTTI	15,00	
	A6	TUTTI	15,00	
	A7	TUTTI	15,00	
	A8	TUTTI	15,00	
	A9	TUTTI	15,00	
INDENNITA LAVATURA BIDONI	A	TUTTI	0,50	
	B	TUTTI	0,50	
	D3	TUTTI	0,50	
INDENNITA MOVIMENTO RIFIUTI	A	TUTTI	1,00	
	B	TUTTI	1,00	
	D3	TUTTI	1,00	
INDENNITA MOVIMENTO RIFIUTI (SUP. 50MQ)	A	TUTTI	1,50	
	B	TUTTI	1,50	
	D3	TUTTI	1,50	
INDENNITA PULIZIA CORTILE 100 MQ	A3	TUTTI	0,97	
	A4	TUTTI	0,97	
	A5	TUTTI	0,97	
INDENNITA PULIZIA CORTILE 300 MQ	A3	TUTTI	0,97	
	A4	TUTTI	0,97	
	A5	TUTTI	0,97	

REPERIBILITA	A2	TUTTI	12,52	
	A4	TUTTI	12,52	
	A7	TUTTI	12,52	
	A9	TUTTI	12,52	

Livelli Apprendisti percentuali e progressioni economiche

Livello	Da mese	A mese	Percentuale	Livello di riferimento
Apprendista B1 (Ass. 1/1/2013)	1	12	80,00	B1
	13	24	85,00	B1
	25	36	90,00	B1
Apprendista B2 (Ass. 1/1/2013)	1	8	80,00	B2
	9	16	85,00	B2
	17	24	90,00	B2
Apprendista B4 (Ass. 1/1/2013)	1	8	80,00	B4
	9	16	85,00	B4
	17	24	90,00	B4
Apprendista C3 (Ass. 1/1/2013)	1	12	80,00	C3
	13	24	85,00	C3
	25	36	90,00	C3
Apprendista C4 (Ass. 1/1/2013)	1	8	80,00	C4
	9	16	85,00	C4
	17	24	90,00	C4
Apprendista D1 (Ass. 1/1/2013)	1	8	80,00	D1
	9	16	85,00	D1
	17	24	90,00	D1
Apprendista D3 (Ass. 1/1/2013)	1	8	80,00	D3
	9	16	85,00	D3
	17	24	90,00	D3

Livelli Apprendisti - Minimi retributivi

Livello	Da mese	A mese	Minimo	Contingenza	EDR	Totale
Apprendista B1 (Ass. 1/1/2013)	1	12	1.215,28	0,00	0,00	1.215,28
	13	24	1.291,24	0,00	0,00	1.291,24
	25	36	1.367,19	0,00	0,00	1.367,19
Apprendista B2 (Ass. 1/1/2013)	1	8	1.215,28	0,00	0,00	1.215,28
	9	16	1.291,24	0,00	0,00	1.291,24
	17	24	1.367,19	0,00	0,00	1.367,19
Apprendista B4 (Ass. 1/1/2013)	1	8	1.073,87	0,00	0,00	1.073,87
	9	16	1.140,99	0,00	0,00	1.140,99
	17	24	1.208,11	0,00	0,00	1.208,11
Apprendista C3 (Ass. 1/1/2013)	1	12	1.436,75	0,00	0,00	1.436,75
	13	24	1.526,55	0,00	0,00	1.526,55
	25	36	1.616,35	0,00	0,00	1.616,35
Apprendista C4 (Ass. 1/1/2013)	1	8	1.210,09	0,00	0,00	1.210,09
	9	16	1.285,72	0,00	0,00	1.285,72
	17	24	1.361,35	0,00	0,00	1.361,35
Apprendista D1 (Ass. 1/1/2013)	1	8	1.151,92	0,00	0,00	1.151,92
	9	16	1.223,92	0,00	0,00	1.223,92
	17	24	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91
Apprendista D3 (Ass. 1/1/2013)	1	8	1.150,86	0,00	0,00	1.150,86
	9	16	1.222,79	0,00	0,00	1.222,79
	17	24	1.294,72	0,00	0,00	1.294,72

Aumenti periodi di anzianità

Livello	Valore	Modalità di calcolo e ricorrenza
C1	23,33	Aumento periodico di anzianità ad importo con rivalutazione degli scatti precedenti e ricorrenza triennale fino ad un massimo di 12 scatti.
C2	20,00	
B1	17,30	Aumento periodico di anzianità ad importo con congelamento

		degli scatti precedenti e ricorrenza triennale fino ad un massimo di 12 scatti.
C3	16,67	Aumento periodico di anzianità ad importo con rivaluzione degli scatti precedenti e ricorrenza triennale fino ad un massimo di 12 scatti.
B2	15,57	Aumento periodico di anzianità ad importo con congelamento degli scatti precedenti e ricorrenza triennale fino ad un massimo di 12 scatti.
B3	15,57	
B4	13,84	
C4	13,33	Aumento periodico di anzianità ad importo con rivaluzione degli scatti precedenti e ricorrenza triennale fino ad un massimo di 12 scatti.
B5	10,38	Aumento periodico di anzianità ad importo con congelamento degli scatti precedenti e ricorrenza triennale fino ad un massimo di 12 scatti.
A1	10,00	Aumento periodico di anzianità ad importo con rivaluzione degli scatti precedenti e ricorrenza triennale fino ad un massimo di 12 scatti.
A2	10,00	
A3	10,00	
A4	10,00	
A5	10,00	
A6	10,00	
A7	10,00	
A8	10,00	
A9	10,00	
D1	10,00	
D2	10,00	
D3	10,00	
D4	10,00	

Note

Scatti di anzianità:Portieri con profili professionali A: Ogni lavoratore, alla maturazione del proprio scatto nel periodo successivo all'1/9/1991, ha avuto diritto ad un importo di € 7,75 e alla rivalutazione degli scatti precedentemente maturati a tardata dall'1/1/1974, senza liquidazione di arretrati. Qualora alla data del 31/1/1992 il lavoratore avesse maturato tutta la serie di otto scatti, allora in vigore, lo stesso ha avuto diritto alla rivalutazione degli scatti, maturati dall'1/1/1974 in poi, nella misura di € 7,75 , al compimento del triennio successivo alla data di maturazione dell'ottavo scatto, senza corresponsione di arretrati. Qualora il triennio di cui sopra fosse stato superato alla data del 31/1/1992. il lavoratore ha avuto diritto alla rivalutazione immediata degli scatti maturati dopo il 1/1/1974. nella misura di € 7,75 ; senza corresponsione di arretrati. Il valore complessivo degli scatti già maturati alla data del 31/12/2003 verrà congelato in cifra non rivalutabile. Gli scatti che matureranno dall'1/1/2004 in poi saranno della misura indicata. L'anzianità di triennio (non oltre il 9°, fino alla maturazione dell'8° scatto) in corso al 1/1/2004 proseguirà senza soluzione di continuità. Ai lavoratori che al 31/12/2003 abbiano già ultimato la maturazione della serie di 8 scatti, in vigore fino a tale data, verrà ricostruita l'anzianità utile per la maturazione del 9° scatto valutando al 40% l'anzianità decorsa dopo la maturazione dell'8° scatto, con arrotondamento matematico della frazione di mese. In ogni caso la decorrenza del 9° scatto non potrà essere antecedente il 1/1/2004.

Divisori retributivi

Livello	Qualifica	Descrizione	Tipo	Divisore
TUTTI	TUTTI	GIORNALIERO	G	26,00
B1	TUTTI	LIVELLO B1	O	173,00
B2	TUTTI	LIVELLO B2	O	173,00
B3	TUTTI	LIVELLO B3	O	173,00
B4	TUTTI	LIVELLO B4	O	173,00
B5	TUTTI	LIVELLO B5	O	173,00
C1	TUTTI	LIVELLO C1	O	173,00
C2	TUTTI	LIVELLO C2	O	173,00
C3	TUTTI	LIVELLO C3	O	173,00
C4	TUTTI	LIVELLO C4	O	173,00
D1	TUTTI	LIVELLO D1	O	173,00
D2	TUTTI	LIVELLO D1	O	173,00
D3	TUTTI	LIVELLO D1	O	173,00
D4	TUTTI	LIVELLO D1	O	173,00
TUTTI	APP. PROFESS.	ORARIO	O	173,00
A1	TUTTI	LIVELLO A1	O	195,00
A3	TUTTI	LIVELLO A3	O	195,00
A5	TUTTI	LIVELLO A5	O	195,00
A6	TUTTI	LIVELLO A6	O	195,00

A8	TUTTI	LIVELLO A8	0	195,00
A2	TUTTI	LIVELLO A2	0	208,00
A4	TUTTI	LIVELLO A4	0	208,00
A7	TUTTI	LIVELLO A7	0	208,00
A9	TUTTI	LIVELLO A9	0	208,00

Mensilità aggiuntive

Voce	Descrizione
Tredicesima	Entro e non oltre il 23 dicembre di ogni anno, il datore di lavoro dovrà corrispondere al personale dipendente un importo pari di una mensilità della retribuzione globale di fatto in denaro dovuta, a seconda dei profili professionali.

COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO

Declaratorie inquadramento

Voce	Descrizione
Livello A1	Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza e le altre mansioni accessorie degli stabili, senza alloggio.
Livello A2	Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia e le altre mansioni accessorie degli stabili, fruendo di alloggio.
Livello A3	Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la pulizia e le altre mansioni accessorie degli stabili, senza alloggio
Livello A4	Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia, la pulizia e le altre mansioni accessorie degli stabili, fruendo di alloggio
Livello A5	Portieri che prestano la loro opera nei complessi immobiliari, per la sorveglianza e la pulizia di locali condominiali destinati al parcheggio di autovetture dei condomini (senza alloggio).
Livello A6	Portieri senza alloggio, addetti alla vigilanza con mezzi telematici (sistemi di videosorveglianza, sistemi elettronici di controllo a distanza, ecc.), di particolare complessità e ampiezza, intendendosi

	per tali quelli dotati di almeno 6 schermi video;
Livello A7	Portieri che fruiscono di alloggio, addetti alla vigilanza con mezzi telematici (sistemi di videosorveglianza, sistemi elettronici di controllo a distanza, ecc.), di particolare complessità e ampiezza, intendendosi per tali quelli dotati di almeno 6 schermi video;
Livello A8	Portieri senza alloggio, ai quali, dietro specifico incarico conferito per iscritto, venga affidato il compito aggiuntivo e continuativo di assistente operativo per il coordinamento di altri lavoratori del complesso immobiliare;
Livello A9	Portieri che fruiscono di alloggio, ai quali, dietro specifico incarico conferito per iscritto, venga affidato il compito aggiuntivo e continuativo di assistente operativo per il coordinamento di altri lavoratori del complesso immobiliare.
Livello B1	Lavoratori con mansioni di operaio specializzato, per la manutenzione degli immobili, degli impianti ed apparecchiature in essi esistenti o che di essi costituiscono pertinenza
Livello B2	Lavoratori con mansioni di operaio qualificato, per la manutenzione degli immobili, degli impianti ed apparecchiature in essi esistenti o che di essi costituiscono pertinenza
Livello B3	Assistenti bagnanti nelle piscine condominiali
Livello B4	Lavoratori che prestano la loro opera per la pulizia e/o conduzione dei campi da tennis e/o piscine, e/o spazi a verde, e/o spazi destinati ad attività sportive e ricreative in genere, con i relativi impianti
Livello B5	Lavoratori che prestano la loro opera per la pulizia dell'androne, delle scale e degli accessori, con esclusione del servizio di vigilanza e custodia
Livello C1	Quadri. Lavoratori che svolgono con carattere continuativo funzioni loro attribuite di rilevante importanza per l'attuazione degli obiettivi della proprietà, in amministrazioni di adeguate dimensione, con struttura operativa anche decentrata, con alle proprie dipendenze impiegati con profili professionali c2) e/o c3).
Livello C2	Impiegati con funzioni ad alto contenuto

	professionale, anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovrintendono all'intera amministrazione o ad una funzione organizzativa di rilievo, con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità loro delegate
Livello C3	Impiegati che svolgono mansioni di concetto, operativamente autonome, che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico-professionali comunque acquisite, anche con eventuale coordinamento esecutivo dell'attività di altri dipendenti
Livello C4	Impiegati che svolgono mansioni d'ordine, con adeguate conoscenze tecnico-pratiche, comunque acquisite
Livello D1	Lavoratori addetti all'attività di vigilanza esercitata in modo non discontinuo nell'ambito di stabili a prevalente utilizzo commerciale o di immobili e/o di complessi residenziali.
Livello D2	Istruttori che, su incarico del condominio, prestano la loro opera, in appositi spazi, per l'insegnamento di una o più discipline sportive a favore dei condomini o di una parte degli stessi; coloro che usufruiscono del servizio se ne assumono le spese.
Livello D3	Assistenti condominiali che, su incarico condominiale, svolgono mansioni relative alla vita familiare dei condomini, o di una parte degli stessi che, in tal caso, se ne assumono le spese.
Livello D4	Lavoratori che svolgono, in appositi spazi condominiali se autorizzati, o all'interno della propria abitazione se inserita nel contesto condominiale, ovvero all'interno delle proprietà esclusive di uno o più condomini, servizi per la prima infanzia o per persone anziane autosufficienti o più in generale attività relative alla vita familiare, in favore dei condomini o di una parte di loro. Coloro che usufruiscono del servizio se ne assumono le spese.

Periodo di prova - Qualificati

Livello	Qualifica	Giorni
---------	-----------	--------

C1	IMPIEGATI	180
C2	IMPIEGATI	
A1	OPERAI	60
A2	OPERAI	
A3	OPERAI	
A4	OPERAI	
A5	OPERAI	
C3	IMPIEGATI	
A6	OPERAI	
A7	OPERAI	
A8	OPERAI	
A9	OPERAI	
D1	OPERAI	
D2	OPERAI	
D3	OPERAI	
D4	OPERAI	
B1	OPERAI	30
C4	IMPIEGATI	
B2	OPERAI	20
B3	OPERAI	15
B4	OPERAI	
B5	OPERAI	6

Periodo di prova - Apprendisti

Livello	Qualifica	Giorni
Apprendista C3 (Ass. 1/1/2013)	APP. PROFESS.	60
Apprendista D1 (Ass. 1/1/2013)	APP. PROFESS.	
Apprendista D3 (Ass. 1/1/2013)	APP. PROFESS.	
Apprendista B1 (Ass. 1/1/2013)	APP. PROFESS.	30
Apprendista C4 (Ass. 1/1/2013)	APP. PROFESS.	

Apprendista B2 (Ass. 1/1/2013)	APP. PROFESS.	20
Apprendista B4 (Ass. 1/1/2013)	APP. PROFESS.	15

Note

Periodo di Prova: Solo nel rapporto di portierato, le parti debbono dare, entro il periodo di prova, un preavviso di giorni 10. Le parti possono convenire che il lavoratore di cui al profilo professionale A), con mansioni principali o sussidiarie di portiere, al quale sia assegnato l'alloggio di servizio, non usufruisca dell'alloggio stesso durante il periodo di prova (o anche per un periodo superiore nel caso l'alloggio non sia ancora disponibile); in tale caso competerà al lavoratore l'indennità sostitutiva di cui alle tabelle da A ad A-quater dell'art 134. Per i lavoratori con profili professionali B) i giorni di prova sono indipendenti dal numero delle ore prestate in ogni giornata. Per i profili professionali B1, B2, B3, B4, B5, C3 e C4 i giorni si intendono di effettivo lavoro.

ORARIO DI LAVORO

Orario ordinario

L'orario di lavoro settimanale è di 48 ore, così come previsto dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 66/2003, ed è di norma distribuito su un arco di 6 giornate.

Settori particolari

Per i lavoratori con funzioni principali o sussidiarie di portiere, che non usufruiscono dell'alloggio di servizio l'orario di lavoro è di 45 ore settimanali su un arco di 6 giornate. La durata del lavoro effettivo per i lavoratori con profili professionali B non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali. La durata normale dell'orario di lavoro effettivo dei lavoratori con profili professionali C (esclusi i lavoratori preposti alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda ovvero della struttura operativa della proprietà o di un reparto di esse di cui ai profili professionali C1 e C2 con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi - quadri, direttori tecnici o amministrativi, capi ufficio, capi reparto). è fissata in 40 ore settimanali. L'orario settimanale di lavoro è distribuito su 5 o 6 giornate; in quest'ultimo caso in una delle 6 giornate l'orario dovrà essere limitato al solo turno antimeridiano, di norma collocato al sabato. L'orario di lavoro dei lavoratori di cui ai profili professionali D1 e D3 è di 40 ore settimanali e può essere distribuito su un arco di 5 o 6 giornate e la durata del lavoro effettivo non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali. La durata del lavoro effettivo per i lavoratori di cui ai profili professionali D2 e D4 non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali e deve risultare da atto scritto.

Maggiorazioni per lavoro non ordinario e straordinario

Livello	Qualifica	Voce retributiva
A1	TUTTI	STR. DIURNO FINO ALLA NONA ORA GIORNALIERA 15%
		STR. DIURNO OLTRE LA NONA ORA GIORNALIERA 20%
A3		STR. DIURNO FINO ALLA NONA ORA GIORNALIERA 15%
		STR. DIURNO OLTRE LA NONA ORA GIORNALIERA 20%

A5	STR. DIURNO FINO ALLA NONA ORA GIORNALIERA 15%
	STR. DIURNO OLTRE LA NONA ORA GIORNALIERA 20%
A6	STR. DIURNO FINO ALLA NONA ORA GIORNALIERA 15%
	STR. DIURNO OLTRE LA NONA ORA GIORNALIERA 20%
A8	STR. DIURNO FINO ALLA NONA ORA GIORNALIERA 15%
	STR. DIURNO OLTRE LA NONA ORA GIORNALIERA 20%
B1	STR. DIURNO 20%
B2	STR. DIURNO 20%
B3	STR. DIURNO 20%
B4	STR. DIURNO 20%
B5	STR. DIURNO 20%
C1	STR. DIURNO 20%
C2	STR. DIURNO 20%
C3	STR. DIURNO 20%
C4	STR. DIURNO 20%
D1	STR. DIURNO FINO ALLA NONA ORA GIORNALIERA 15%
	STR. DIURNO OLTRE LA NONA ORA GIORNALIERA 20%
D2	STR. DIURNO FINO ALLA NONA ORA GIORNALIERA 15%
	STR. DIURNO OLTRE LA NONA ORA GIORNALIERA 20%
D3	STR. DIURNO FINO ALLA NONA ORA GIORNALIERA 15%
	STR. DIURNO OLTRE LA NONA ORA GIORNALIERA 20%
D4	STR. DIURNO FINO ALLA NONA ORA GIORNALIERA 15%

TUTTI	STR. DIURNO OLTRE LA NONA ORA GIORNALIERA 20%
	LAV. FESTIVO 40%
	LAV. NOTTURNO 30%
	LAV. SUPPLEMENTARE 27%
	STR. FESTIVO 40%
	STR. NOTTURNO 40%

ASSENZE

Ferie - Qualificati

Qualifica	Livello	Anzianità - Dal	Anzianità - Al	Giorni	Ore
TUTTI	A1	0	99	26	195
	A2	0	99	26	208
	A3	0	99	26	195
	A4	0	99	26	208
	A5	0	99	26	195
	A6	0	99	26	195
	A7	0	99	26	208
	A8	0	99	26	195
	A9	0	99	26	208
	B1	0	99	26	173
	B2	0	99	26	173
	B3	0	99	26	173
	B4	0	99	26	173
	B5	0	99	26	173
	C1	0	99	26	173
	C2	0	99	26	173
	C3	0	99	26	173
	C4	0	99	26	173

D1	0	99	26	173
D2	0	99	26	173
D3	0	99	26	173
D4	0	99	26	173

Note

Ferie: Per i lavoratori con profili professionali D che non prestano attività in tutti i giorni della settimana, il periodo annuale di ferie è stabilito in 30 giorni di calendario. Il lavoratore ha facoltà di scegliere metà del periodo di ferie da godere nell'anno in corso, esclusi in ogni caso i periodi dal 1° luglio al 31 agosto e dal 20 dicembre al 10 gennaio. Tale opzione dovrà essere comunicata per iscritto al datore di lavoro almeno tre mesi prima dall'inizio del periodo di ferie richiesto. In caso di mancato esercizio della facoltà di scelta, nonché per il restante 50% del periodo in caso di avvenuta scelta da parte del lavoratore, il datore di lavoro comunicherà al lavoratore stesso la collocazione del periodo di ferie, da effettuare nel periodo dal 1° aprile al 31 marzo dell'anno successivo. Tale comunicazione scritta dovrà aver luogo almeno entro il termine dei tre mesi antecedenti l'inizio del periodo di ferie stesso.

Riduzione Orario - Qualificati

Qualifica	Livello	Anzianità - Dal	Anzianità - Al	Numemo Dip. - Da	Numemo Dip. - a	Giorni	Ore
TUTTI	A1	0	99	1	999	0	60
	A2	0	99	1	999	0	60
	A3	0	99	1	999	0	60
	A4	0	99	1	999	0	60
	A5	0	99	1	999	0	60
	A6	0	99	1	999	0	60
	A7	0	99	1	999	0	60
	A8	0	99	1	999	0	60
	A9	0	99	1	999	0	60
	C1	0	99	1	999	0	28
	C2	0	99	1	999	0	28
	C3	0	99	1	999	0	28
	C4	0	99	1	999	0	28
	D1	0	99	1	999	0	28
	B1	0	99	1	999	0	20
	B2	0	99	1	999	0	20
	B3	0	99	1	999	0	20

B4	0	99	1	999	0	20
B5	0	99	1	999	0	20
D2	0	99	1	999	0	28
D3	0	99	1	999	0	28
D4	0	99	1	999	0	28

Trattamento Festività

Il trattamento economico spettante, per la mancata prestazione conseguente alla fruizione del riposo festivo, è il seguente: a) per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile (profili professionali A), C) e D), la normale retribuzione mensile non subirà alcuna decurtazione; b) per i lavoratori retribuiti in misura oraria (profili professionali B), D2) e D4). verrà corrisposto un compenso pari ad 1/6 della normale retribuzione settimanale, rapportata all'orario medio effettuato. A tutti i lavoratori, assenti per riposo settimanale, sia esso cadente di domenica o in altro giorno della settimana, e quando tale giorno coincida con una delle festività elencate al comma 1 del presente articolo, dovrà essere corrisposta, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, una giornata di retribuzione contrattuale (1/26 della retribuzione mensile ovvero 1/6 di quella settimanale), senza alcuna maggiorazione. La stessa giornata di retribuzione contrattuale, al netto di quanto corrisposto per tale giornata dagli istituti assicuratori nei casi di infortunio o maternità, dovrà essere corrisposta ai lavoratori assenti per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio nelle stesse giornate di festività. Le parti si danno atto che agli effetti del mancato riconoscimento di festività agli effetti civili della giornata del 4 novembre, trovano compensazione in corrispondenti normative relative ai permessi ed agli orari di lavoro. Per le ulteriori giornate non più festive, spetterà, oltre al trattamento economico mensile, la normale paga in denaro (1/26 del salario conglobato, indennità mensili, scala mobile) senza alcuna maggiorazione per il servizio prestato in dette giornate; ovvero, in alternativa, il godimento di un corrispondente riposo compensativo, eventualmente aggiunto alle giornate di ferie. In conformità di quanto previsto dal D.P.R. 28/12/1985, n. 792, per la città di Roma il giorno della ricorrenza di S. Pietro e Paolo è considerato festivo.

Permessi Retribuiti

Voce	Descrizione
Congedo Matrimoniale	Ai lavoratori che contraggono matrimonio compete un congedo retribuito di giorni 15 di calendario.
Maternità	Per il trattamento in caso di gravidanza e puerperio della lavoratrice si fa richiamo alle norme legislative in materia, riportate in appendice al CCNL.
Permessi retribuiti	Tutti i lavoratori hanno diritto ad un permesso straordinario retribuito pari a tre giorni di calendario per grave lutto familiare (morte di parenti entro il secondo grado o di affini entro il primo grado). Tutti i lavoratori hanno altresì diritto, per ciascun anno di calendario, hanno

diritto ad una giornata retribuita di permesso finalizzata alla prevenzione medica. La richiesta della prenotazione di detto permesso giornaliero, da comprovare a posteriori con documentazione attestante l'avvenuta visita, dovrà essere avanzata al datore di lavoro con almeno 5 giorni di preavviso, salvo casi di forza maggiore. Il diritto alla giornata non fruita entro l'anno di calendario decadrà e non sarà accantonata nel monte permessi né retribuita. Le lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, hanno diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi, fruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni dalla data di inizio del percorso; la lavoratrice può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria, fermo restando che la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.

Aspettativa non retribuita

Il congedo per donne vittime di violenza può essere prorogato per ulteriori tre mesi di aspettativa non retribuita.

Malattia - Qualificati

Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della malattia al proprio datore di lavoro comunicandogli l'eventuale domicilio di reperibilità se diverso dalla sua dimora abituale. Il lavoratore deve successivamente comunicare al datore per iscritto, tramite sms, fax, email o raccomandata anche a mano, entro due giorni dalla data di rilascio del certificato medico, il numero di protocollo identificativo del certificato inviato in via telematica, rilasciato dal medico. I lavoratori di cui ai profili professionali A, C e D al solo fine di poter ottemperare alla documentazione sanitaria (certificato di malattia completo di diagnosi, eventuali successive diagnosi redatte dal medico in caso di prosecuzione di malattia, certificato di dimissione ospedaliera completo di diagnosi, in caso di ricovero, e cartella clinica) si faranno rilasciare dal medico certificatore la copia cartacea, o in formato pdf, del certificato medico o dell'attestato di malattia, comprensiva della diagnosi. Durante il periodo di malattia, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore interessato una indennità giornaliera (con esclusione della giornata di riposo settimanale), nelle seguenti misure: a) fino al 20° giorno: una indennità pari al 65% della retribuzione media globale lorda giornaliera con un minimo di € 28,00. In caso di malattia di durata continuativa non superiore ai 14 giorni l'indennità giornaliera di cui sopra decorrerà dal 3° giorno di malattia. La stessa indennità decorrerà dal primo giorno di malattia in caso di durata della stessa superiore ai 9 giorni. Per gli eventi morbosi contratti successivamente all'1/1/2022, il periodo di carenza sarà indennizzato per le malattie di durata superiore a 8 giorni. I primi tre giorni di malattia sono comunque compresi, e quindi computati, nel limite dei 180 giorni di cui al successivo comma 3 del presente articolo, ancorché restino esclusi dalla indennità. b) dal 21° giorno di malattia, compreso, in poi: un'indennità pari al 75% della retribuzione media globale lorda giornaliera, con un minimo di € 31,00. Per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale le

indennità di cui sopra verranno proporzionalmente ridotte sulla base dell'effettivo orario medio settimanale prestato nei sei mesi precedenti quello di inizio della malattia. Per i lavoratori di nuova assunzione, il diritto alla corresponsione dell'indennità giornaliera prevista decorre dal 1° giorno successivo al terzo mese dell'assunzione. La normativa di cui sopra si applica anche al sostituto del portiere ma limitatamente ai periodi per i quali è stato assunto. Non è dovuta al lavoratore l'indennità prevista dal presente articolo, quando la malattia dipenda dai seguenti eventi: - applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resa necessaria da infortuni); - infortuni ed intossicazioni conseguenti ad etilismo o ad uso di allucinogeni, nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti; - uso e/o guida di trattori e macchine agricole, mezzi di locomozione aerei e subacquei; - pratica di: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, rugby, bob, salto dal trampolino con sci e idrosci, guidoslitta, immersioni con autorespiratore, speleologia, alpinismo con scalate di rocce ed accesso ai ghiacciai (salvo che vi sia accompagnamento da parte di guida alpina), paracadutismo, deltaplano e sport aerei in genere; - partecipazione a gare e corse (e relative prove) calcistiche e ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; - guida e uso di veicoli o natanti a motore nella partecipazione a corse e gare (e relative prove), salvo che si tratti di regolarità pura; - guerra ed insurrezioni; - tumulti popolari cui il lavoratore abbia preso parte attiva; - dolo o delitti dolosi compiuti o tentati dal lavoratore. La normativa in materia di indennità di malattia si applica ai lavoratori con profili professionali A, C, e D in quanto sprovvisti della relativa copertura previdenziale legale. La stessa normativa non si applica ai lavoratori con profili professionali B, in quanto essi già fruiscono dell'indennità economica di malattia da parte dell'Istituto competente per legge. La retribuzione globale lorda giornaliera sulla quale viene calcolata l'indennità giornaliera di malattia è costituita da: a) per i lavoratori con profilo professionale di cui alla lettera A: - il salario mensile di cui all'art. 101; - gli scatti di anzianità di cui all'art. 112; - l'eventuale terzo elemento di cui all'art. 103; - le eventuali indennità a carattere continuativo; b) per i lavoratori con profilo professionale C: - lo stipendio mensile indicato alla tabella C di cui al successivo art. 134; - gli scatti di anzianità di cui all'art. 114; - le eventuali indennità a carattere continuativo; c) per i lavoratori con profilo professionale D: - il salario mensile di cui all'art. 111; - gli scatti di anzianità di cui all'art. 115; - le eventuali indennità a carattere continuativo. Per la determinazione della retribuzione globale lorda giornaliera non si tiene conto dei ratei di mensilità aggiuntive.

Infortunio - Qualificati

Qualifica	Anzianità - Dal	Anzianità - Al	Giorni evento - Dal	Giorni evento - Al	Integrazione D.L. (%)
IMPIEGATI	0	99	0	1	100
	0	99	91	9999	75
	0	99	2	4	60
	0	99	5	90	60
OPERAI	0	99	0	1	100
	0	99	91	9999	75
	0	99	2	4	60
	0	99	5	90	60

Note

Dagli infortuni verificatisi a partire dal 1° gennaio 2026, il datore di lavoro sarà tenuto ad anticipare al lavoratore, per conto INAIL, l'indennità temporanea assoluta dovuta.

Periodo di Comporto

Le indennità giornaliera di malattia verranno corrisposte per un massimo di 180 giorni di calendario per ogni evento morboso. Il limite di 180 giorni di corresponsione dell'indennità giornaliera, non potrà comunque essere superato, nell'arco di un anno civile, inteso come periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, anche in caso di concorso di più eventi morbosi.

CESSAZIONE RAPPORTO

Retribuzione Imponibile Tfr

La retribuzione annua, utile ai fini del trattamento di fine rapporto, comprende tutte le somme, incluso l'equivalenza delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con l'esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese. In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per infortunio, malattia, gravidanza e puerperio, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione utile ai fini del trattamento di fine rapporto, l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Trattamento Fine Rapporto

Qualifica	Anzianità - Dal	Anzianità - Al	Proporzione retribuzione
APP. PROFESS.	0	99	26/26
IMPIEGATI	0	99	26/26
OPERAI	0	99	26/26

Preavviso - Qualificati

Qualifica	Livello	Anzianità - Dal	Anzianità - Al	Giorni
TUTTI	A1	0	99	45
	A2	0	99	90
	A3	0	99	45
	A4	0	99	90
	A5	0	99	45
	A6	0	99	45
	A7	0	99	90
	A8	0	99	45
	A9	0	99	90
	B1	0	99	20
	B2	0	99	20
	B3	0	99	20
	B4	0	99	20

B5	0	99	14
C1	0	5	60
	6	99	90
C2	0	5	45
	6	99	60
C3	0	5	30
	6	99	45
C4	0	5	20
	6	99	30
D1	0	99	45
D2	0	99	45
D3	0	99	45
D4	0	99	45

Note

Per i Portieri con profili professionali A, e Lavoratori con profili professionali C e D il preavviso potrà avere decorrenza dal 1° o dal 16° giorno del mese. Salvo il caso di grave malattia accertata, il portiere con alloggio, con profili professionali A2, A4, A7 e A9 dovrà riconsegnare al datore di lavoro i locali del proprio alloggio allo scadere del termine di preavviso.

WELFARE CONTRATTUALE

Ente Bilaterale

Ente	Descrizione
Ente Bilaterale	E' istituito il "Fondo Coasco", organismo paritetico composto per il 50% da Confedilizia e per l'altro 50% da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs e gestito pariteticamente dalle predette Organizzazioni ed Associazioni, che ha quale primario scopo istituzionale quello di riscuotere lo: il contributo di assistenza contrattuale e di destinarlo al funzionamento degli strumenti contrattuali di cui al Titolo II, ivi comprese le attività di assistenza integrativa.

Previdenza Complementare

Fondo	Descrizione
Fon.Te.	Gli elementi di costo prevedono, per i lavoratori che abbiano volontariamente aderito alla

Previdenza integrativa, i seguenti valori: - un minimo dello 0,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del T.F.R. a carico del lavoratore; - 2,05% della retribuzione utile per il computo del T.F.R. a carico del datore di lavoro. Della predetta misura lo 0,05% costituisce la quota associativa; - una quota del T.F.R. maturando dal momento dell'iscrizione al Fondo pari al 50%; - una quota, una tantum, non utile ai fini pensionistici, da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a € 15,50, di cui € 11,88 a carico del datore di lavoro ed € 3,62 a carico del lavoratore. Per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28/4/1993 è prevista la integrale destinazione del T.F.R. maturando dal momento dell'iscrizione al Fondo. Tale istituto potrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato, anche se ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi.

Assistenza Complementare

Fondo	Descrizione
Assistenza Sanitaria	L'assistenza sanitaria integrativa non sostitutiva del servizio sanitario nazionale è concordata tra le Parti alle seguenti condizioni: l'assistenza sanitaria integrativa ha carattere generale, con un unico Fondo (istituito nell'ambito della Cassa Portieri con autonoma gestione) per tutti gli addetti al settore. Il finanziamento di detto Fondo avviene tramite il versamento di: - un contributo una tantum a carico del datore di lavoro pari a € 0,50 di iscrizione all'assistenza sanitaria integrativa da versarsi per il personale in forza alla data dell'1/1/2015; - un contributo a carico del datore di lavoro pari a € 6,00 mensili per tutti i lavoratori a far data dall'1/1/2015.